



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.19 TFT 06 del 28 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2020/2021 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 28 luglio 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 163/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SERIO FILIPPO (soggetto che svolgeva attività nell'interesse dell'A.S.D. Cephaledium);

BARRANCO GIUSEPPE (Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. CEPHALEDIUM);

Società A.S.D. CEPHALEDIUM.

La Procura Federale con nota 12956/320 pfi19-20 MDL/jg del 5 giugno 2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. Serio Filippo, all'epoca dei fatti, soggetto ex art.1 bis co. 5 del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 2, comma 2 C.G.S.) che svolgeva attività all'interno e/o nell'interesse della società A.S.D. Cephaledium (matr. 935557) e, comunque, rilevante per l'ordinamento federale, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1, C.G.S.) in relazione all'art. 108 delle N.O.I.F., e ciò anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 10, commi 1,2,3,4 e 11 del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 32, commi 1,2,3,4, e 11 C.G.S.) per avere, nel corso della stagione sportiva 2018 – 19, nella sua riferita qualità, posto in essere condotte antiregolamentari al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di svincolo di calciatori Pitissi Christian Pio, Musotto Daniele, Milleo Marco, Glorioso Pasquale Luca, Glorioso Francesco, Alberti Nicolò, Gatta Gaetano, Mocciardo Danny, Di Paola Crispino, Serio Gabriele, Cangelosi Gabriele, apponendo sui rispettivi accordi di svincolo riguardante i predetti 11 calciatori tesserati per l'A.S.D. Cephaledium firme apocriefe del Presidente sig. Barranco Giuseppe, i cui trasferimenti venivano successivamente dichiarati nulli per l'effetto della decisione emessa il 30/09/2019 dal TFN – Sezione Tesseramenti di cui al dispositivo 10/TFN-ST 2019/20;
- il sig. Barranco Giuseppe, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Cephaledium (matr. 935557) per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, e art. 34 C.G.S. anche in riferimento all'art. 30, comma 2, Statuto Federale per avere adito l'autorità giudiziaria ordinaria sporgendo in data 18/06/2019 denuncia querela ratificata presso la Legione Carabinieri "Sicula" Stazione di Cefalù, in violazione del vincolo di giustizia, nonché per la violazione di cui all'art. 4 comma 1, C.G.S. per avere in data 31/01/2020 profferito telefonicamente al rappresentante della Procura Federale, incaricato per l'espletamento delle indagini afferenti il presente procedimento, le seguenti frasi contenenti espressioni volgari, offensive ed ingiuriose anche nei confronti delle istituzioni Sportive: *"mi avete rotto i coglioni,*

che cazzo volete da me. La Cephaledium non esiste più e io non avviso nessuno. Lei, la Procura Federale e la Lega avete deciso di affossare la Cephaledium? Ma lei che cazzo vuole ancora? Le ho detto che è stato Serio a fare tutto e ancora rompete i coglioni a sentire persone. Ma andatevene tutti a fare in culo. Io non ho tempo da perdere con voi. Tanto io a fine anno mollo tutto”.

- la A.S.D. Cephaledium (matr. 935557) per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S.), in ordine agli addebiti contestati al proprio presidente e al soggetto svolgente attività di interesse per la società e, comunque, rilevante per l'Ordinamento federale.

All'udienza dibattimentale sono comparsi il sig. Barranco Giuseppe e il suo difensore di fiducia il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito e in subordine l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale stante la buona fede e la mancanza di dolo. E' altresì comparso il difensore della ASD Cephaledium il quale si associa alle conclusioni del proprio collega relativamente alla responsabilità diretta conseguente ai fatti commessi dal sig. Barranco e chiede il proscioglimento relativamente alla responsabilità indiretta derivante dai fatti commessi dal sig. Serio non essendoci alcuna culpa in vigilando della società poichè la stessa sarebbe parte lesa da quanto posto in essere dal Serio.

Benchè regolarmente convocato non è comparso il sig. Serio Filippo e non ha fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive

La Procura Federale ha insistito nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 900,00 e punti 3 di penalizzazione per la società A.S.D. Cephaledium; anni due di inibizione a carico del sig. Serio Filippo; mesi diciotto di inibizione a carico del sig. Barranco Giuseppe.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che il presente procedimento prende le mosse dalla decisione assunta dal TFN-ST in data 30.09.2019 che, nel dichiarare nulli n.11 richieste di svincolo per accordo ex art.108 NOIF relative ad altrettanti calciatori della Cephaledium perché palesatasi apocrifa la firma del Presidente della Cephaledium apposta in calce ai relativi moduli, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Quest'ultima, dopo una corposa ed approfondita indagine, ha deferito a questo TFT i soggetti indicati in epigrafe.

Posizione del sig. Filippo Serio

Dalle indagini in atti risulta che il sig. Filippo Serio, già Presidente della Soc. Sant'Ambrogio Cefalù per la ss 2017/18, nel corso della stagione sportiva 2018/19, pur non essendo tesserato per alcuna società, collaborava con l'A.S.D. Cephaledium occupandosi, unitamente, all'Arch. Riccardo Catania tesserato quale dirigente dell'A.S.D. Cephaledium, del tesseramento e/o dello svincolo dei calciatori, per la qual cosa era in possesso delle credenziali di accesso al portale della FIGC.

Questi in data 06/06/2019, data peraltro coincidente con la sua nomina a Segretario della Soc. Lascari militante nel campionato di Promozione siciliano, inseriva nel sistema informatico della FIGC n.11 richieste di svincolo per accordo delle parti apponendo (come dallo stesso confermato in sede di audizione) la firma apocrifa del Presidente della Cephaledium sig. Giuseppe Barranco, trasferimenti successivamente annullati dal TFN-ST con la su richiamata decisione.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolte ed appare equo in relazione a così grave comportamento posto in essere dal sig. Filippo Serio, determinare la sanzione a suo carico nella misura così come richiesta dalla stessa Procura Federale.

Posizione del sig. Barranco Giuseppe

Al sig. Barranco Giuseppe con l'unico capo di incolpazione la Procura Federale contesta due fattispecie ben distinte tra di loro. La prima è relativa alla violazione del vincolo di giustizia per avere presentato una denuncia querela, mentre la seconda è relativa alla circostanza di avere usato delle espressioni volgari ed ingiuriose sia nei confronti del rappresentante della Procura Federale che nei confronti delle istituzioni Federali.

Violazione del vincolo di giustizia

Per quanto riguarda il primo capo di incolpazione dalla lettura degli atti emerge che in data 18 giugno 2019 il sig. Giuseppe Barranco, a seguito del comportamento truffaldino posto in essere in danno della sua società, presentava dinanzi alla Stazione dei CC di Cefalù una denuncia - querela contro tutti coloro che si erano resi responsabili dei fatti meglio descritti in premessa e che avessero rappresentato una ipotesi di reato.

La querela, così come proposta, è senza dubbio alcuna una querela c.d. contro ignoti perché diretta contro "qualcuno" che aveva apposto la firma falsa del Presidente della Cephaledium.

In ragione di ciò questo Tribunale osserva che la più recente giurisprudenza della Corte Federale di Appello (vedi CFA Sezione I decisione 75/2019-2020 del 17 giugno 2020) e del Collegio di Garanzia presso il CONI (decisione 26/2020 del 5 giugno 2020), hanno ben delimitato il campo di applicazione della norma statutaria che dispone il vincolo di giustizia alle cui motivazioni ci si riporta e che devono qui intendersi integralmente riportate e alle quali questo organo decidente intende aderire.

In particolare il Collegio di Garanzia del Coni con la richiamata decisione ha stabilito che: " ... Deve quindi, concludersi che l'esercizio del diritto di querela non può essere limitato né subordinato ad alcuna autorizzazione da parte degli Organi federali... A prescindere dalle assorbenti considerazioni appena evidenziate, deve rilevarsi che, comunque, nella specifica fattispecie di cui si discute, - omissis - non ha violato la citata disposizione regolamentare anche sotto il profilo del non aver adito le vie legali "nei confronti di altri tesserati o associati" ... ma nei confronti di ignoti".

In tesi a quanto poi sostenuto dalla Procura Federale, e cioè che vi sarebbe stata comunque la violazione del vincolo di giustizia poiché il reato eventualmente commesso sarebbe stato quello di falso in scrittura privata ormai depenalizzato, è ovvio osservare che il querelante non essendo un esperto di diritto non era tenuto a sapere che il reato in questione fosse stato depenalizzato o meno, ma la stessa formulazione della denuncia querela, come già detto in precedenza, è formulata in maniera generica ed aperta per come si evince dalla lettura del seguente inciso " ... per tutte le ulteriori ipotesi di reato che dalla suddetta esposizione verranno ravvisate dalla competente Autorità Giudiziaria".

Sul punto la CFA con la richiamata decisione ha così statuito: " ... Né rileva, infine, la proposta archiviazione della denuncia ... perché ciò che rileva ai fini della irrogazione della sanzione - omissis - non è l'accertamento della colpevolezza del soggetto denunciato, quanto il fatto che in astratto ci fossero i presupposti per adire il Giudice penale" cosa che certamente ricorre nella fattispecie oggi in esame.

Pertanto per le superiori considerazioni in punto di fatto e di diritto il sig. Giuseppe Barranco va prosciolto dall'addebito contestatogli.

Comportamento irriquardoso nei confronti del rappresentante della Procura Federale e di Organi Federali

Sotto questo profilo il sig. Giuseppe Barranco va ritenuto responsabile di quanto addebitatogli poiché la linea difensiva sostenuta dall'incolpato, consistente nell'apodittica negazione del fatto, risulta del tutto generica e contrastante con le credibili dichiarazioni rese dal rappresentante della Procura Federale, nell'esercizio delle proprie funzioni; per la qual cosa le conclusioni della Procura vanno accolte ed allo stesso va irrogata la sanzione così come da dispositivo.

Responsabilità diretta ed indiretta dell'A.S.D. Cephaledium

Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva, rectius indiretta, della Società per i fatti addebitati al sig. Filippo Serio questo TFT ritiene che la società debba andare prosciolta dall'addebito.

Infatti la contestata responsabilità non può ritenersi consequenziale a quanto posto in essere dal Serio.

Va, infatti, tenuto in debito conto che la stessa società deferita risulta parte offesa ed è stata la stessa a segnalare il comportamento antiregolamentare.

Secondo la costante giurisprudenza della C.G.F. prima e della C.F.A. poi l'Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena dovendosi automaticamente trasporre, nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili della condotta perpetrata dal proprio tesserato (ex plurimis C.G.F. – C.U. 12/C del 4/11/2002).

La stessa, di contro deve certamente rispondere, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente per la qualcosa va accolto il deferimento della Procura Federale e alla stessa va applicata la sanzione che si determina così come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando:

- proscioglie il sig. Barranco Giuseppe dalla contestata violazione dell'art. 4 comma 1, e 34 del C.G.S., in riferimento all'art. 30, comma 2, dello Statuto;
- applica al sig. Giuseppe Barranco, per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto dallo stesso commesso in data 31.01.2020, la sanzione di mesi dieci di inibizione, da scontarsi a seguire la sanzione già inflitta con scadenza 23.9.2020;
- applica al sig. Filippo Serio, per i fatti allo stesso addebitati, la sanzione di anni due di inibizione;
- applica alla Società A.S.D. Cephaledium la sanzione dell'ammenda di € 700,00 per responsabilità diretta, in relazione a quanto contestato al proprio Presidente, prosciogliendola in ordine alla contestata responsabilità per i fatti posti in essere dal sig. Filippo Serio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente - relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 164/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Leta Alfonso (Presidente società A.S. Vittoria Calchetto all'epoca dei fatti);

società A.S. Vittoria Calchetto

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie A2 femminile

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13704/846 del 22/06/2020:

- il sig. Leta Alfonso, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S. Vittoria Calcetto per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 31 comma 6 e 7 C.G.S., in relazione agli artt. 94 ter comma 11 e 94 quinquies comma 11 N.O.I.F. per non aver pagato alle calciatrici Sabatino Immacolata e Losurdo Sharon le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata il 19/11/2019 e notificata in pari data alla società AS Vittoria Calcetto, entro il termine di trenta giorni;
- la società A.S. Vittoria Calcetto ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Leta Alfonso.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolora.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico del Sig. Leta Alfonso (Presidente società A.S. Vittoria Calcetto all'epoca dei fatti)

punti due di penalizzazione a carico della società A.S. Vittoria Calcetto.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti prodotti, rileva che quanto sostenuto dalla Procura Federale risulta provato documentalmente.

Risulta infatti che la decisione della Commissione Accordi Economici del 19/11/2019, con la quale è stato accertato l'obbligo della Società A.S. Vittoria Calcetto di corrispondere entro il termine di 30 giorni le somme maturate dalle calciatrici Sabatino Immacolata e Losurdo Sharon durante la Stagione Sportiva 2018/2019, è stata regolarmente notificata in pari data alla società oggi deferita e che il predetto termine è decorso infruttuosamente.

Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S. Vittoria Calcetto omesso di ottemperare nel termine di trenta giorni dalla notifica a quanto stabilito con la decisione della Commissione Accordi Economici del 19/11/2019 violando così le norme di disciplina e regolamentari sopra citate.

Alla società A.S. Vittoria Calcetto conseguentemente va attribuita la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal suo Presidente sig. Leta Alfonso.

Considerato infine che la società in questione ha cessato ogni attività e che comunque va tenuto conto del principio di afflittività delle sanzioni irrogate;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi sei di inibizione a carico del Sig. Leta Alfonso (Presidente società A.S. Vittoria Calcetto all'epoca dei fatti);

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S. Vittoria Calcetto.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 554/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. S. Gibellina;

sig. Onofrio Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Gibellina);

sigg. Adamo Francesco, Balsamo Ottavio, Bianco Biagio, Calia Giuseppe, Camizzi Giorgio Pio, Cangemi Dario, Caradonna Antonino, Costa Marco, Di Giuseppe Ignazio, Di Giuseppe Vincenzo, Drame Alpha, Fontana Rosario, Giglio Giuseppe, Lo Monaco Mauro, Mancuso Alessio, Oliveri Antonino, Paglino Giuseppe, Parisi Roberto, Sorrentino Gaetano, Stabile Daniele Filippo, Stabile Marcello e Zummo Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 23/06/2020 proc. 13792/729 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00a carico della società A.S.D. S. Gibellina;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Onofrio Vincenzo;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Adamo Francesco, Balsamo Ottavio, Bianco Biagio, Calia Giuseppe, Camizzi Giorgio Pio, Cangemi Dario, Caradonna Antonino, Costa Marco, Di Giuseppe Ignazio, Di Giuseppe Vincenzo, Drame Alpha, Fontana Rosario, Giglio Giuseppe, Lo Monaco Mauro, Mancuso Alessio, Oliveri Antonino, Paglino Giuseppe, Parisi Roberto, Sorrentino Gaetano, Stabile Daniele Filippo, Stabile Marcello e Zummo Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. S. Gibellina;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Onofrio Vincenzo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Adamo Francesco, Balsamo Ottavio, Bianco Biagio, Calia Giuseppe, Camizzi Giorgio Pio, Cangemi Dario, Caradonna Antonino, Costa Marco, Di Giuseppe Ignazio, Di Giuseppe Vincenzo, Drame Alpha, Fontana Rosario, Giglio Giuseppe, Lo Monaco Mauro, Mancuso Alessio, Oliveri Antonino,

Paglino Giuseppe, Parisi Roberto, Sorrentino Gaetano, Stabile Daniele Filippo, Stabile Marcello e Zummo Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 555/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.C.D. Chiaramonte;

sig. Gatto Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti della A.C.D. Chiaramonte);

sigg. Battaglia Salvatore, Camara Sheriffo, Cannizzo Pierfrancesco, Cassarino Fabio, Citronella Salvatore, Conteh Omar, Cosentino Giovanni, Diallo Souleymane, Ferlito Simone, Gentimir Mihaita, Guerrieri Antonino, Jacono Andrea, Jammeh Lamine, Mignacca Vincenzo, Nei Carmelo, Paravizzini Andrea, Parisi Gabriele, Sambou Sana, Sarjo Bakary, Spagna Eusebio e Tidona Anthony, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 25/06/2020 proc. 13903/718 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.C.D. Chiaramonte;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Gatto Giovanni;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Battaglia Salvatore, Camara Sheriffo, Cannizzo Pierfrancesco, Cassarino Fabio, Citronella Salvatore, Conteh Omar, Cosentino Giovanni, Diallo Souleymane, Ferlito Simone, Gentimir Mihaita, Guerrieri Antonino, Jacono Andrea, Jammeh Lamine, Mignacca Vincenzo, Nei Carmelo, Paravizzini Andrea, Parisi Gabriele, Sambou Sana, Sarjo Bakary, Spagna Eusebio e Tidona Anthony

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la*

posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,0 a carico della società A.C.D. Chiaramonte;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Gatto Giovanni;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Battaglia Salvatore, Camara Sheriffo, Cannizzo Pierfrancesco, Cassarino Fabio, Citronella Salvatore, Conteh Omar, Cosentino Giovanni, Diallo Souleymane, Ferlito Simone, Gentimir Mihaita, Guerrieri Antonino, Jacono Andrea, Jammeh Lamine, Mignacca Vincenzo, Nei Carmelo, Paravizzini Andrea, Parisi Gabriele, Sambou Sana, Sarjo Bakary, Spagna Eusebio e Tidona Anthony.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 28 luglio 2020

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI